



**CAMERA VALDOSTANA
CHAMBRE VALDÔTAINE**

BANDO VOUCHER TRANSIZIONE ENERGETICA

Anno 2024

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. Il PID - Punto Impresa Digitale della Camera Valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales, di seguito Chambre, nell'ambito dell'iniziativa strategica di Sistema "*La doppia transizione digitale ed ecologica*" autorizzata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy con decreto del 23 febbraio 2023, intende incentivare l'avvio da parte delle imprese di percorsi per favorire la transizione energetica attraverso interventi di efficienza energetica, introduzione di Fonti di Energia Rinnovabile (di seguito FER) e la partecipazione a Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito CER).

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

2. Con il presente Bando si intende finanziare, tramite contributi a fondo perduto (voucher), l'acquisizione di servizi di consulenza e formazione, da parte di figure altamente qualificate e competenti, finalizzati a favorire:
 - a. la razionalizzazione dell'uso di energia da parte delle imprese, attraverso la realizzazione di interventi di efficienza energetica, riducendo i consumi e le emissioni di gas clima-alteranti;
 - b. sistemi di autoproduzione FER, anche attraverso la partecipazione delle imprese alle CER.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Chambre, a disposizione dei soggetti beneficiari, ammontano a euro 60.000,00.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
3. I voucher avranno un importo unitario massimo di euro 3.000,00.
4. L'entità massima dell'agevolazione non può superare l'80% delle spese ammissibili.
5. Il valore minimo dell'investimento è di euro 2.000,00.
6. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, *comma* 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
7. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;

- chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari dei voucher di cui al presente Bando sono le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
 - a. siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014¹;
 - b. abbiano sede legale nella circoscrizione territoriale della Chambre;
 - c. siano attive e iscritte al Registro delle Imprese;
 - d. siano in regola con il pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni. Qualora l'impresa non fosse regolare per mancati pagamenti per una cifra inferiore ai 100 euro, l'impresa stessa può regolarizzarsi entro 30 giorni dalla determina di concessione. Oltre tale cifra, la domanda sarà automaticamente respinta. Si consiglia di verificare la propria posizione con l'ufficio "diritto annuale" della Chambre prima di presentare la domanda;
 - e. abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'articolo 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - f. non siano in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione anche volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - g. abbiano assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
 - h. non abbiano forniture in essere con la Chambre ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135²;
 - i. abbiano compilato correttamente il Report di self-assessment della maturità digitale "Selfi4.0" (il modello può essere trovato sul sito internet della Chambre, alla sezione <https://www.ao.camcom.it/it/pid-punto-impresa-digitale/selfi-40>) e il Report "SUSTAINability" di *self-assessment* rispetto al livello tecnologico e di innovazione nei confronti della sostenibilità da parte dell'impresa, reperibile sul sito: <https://esg.dintec.it>.
2. I voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo.
3. I fornitori di beni e servizi non possono essere soggetti beneficiari del contributo nel caso in cui si presentano come fornitori di beni e/o servizi di altre imprese candidate su altre domande dello stesso bando.

¹ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

² Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER

1. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo**. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.

ARTICOLO 6 – FORNITORI DI SERVIZI

1. I fornitori di servizi ad altre imprese beneficiarie oggetto dell'agevolazione del Bando non possono presentare domande nell'ambito del Bando stesso.
2. I fornitori di servizi non possono:
 - essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;
 - avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l'impresa beneficiaria³.

ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI

1. Spese di consulenza specialistica per favorire la razionalizzazione dell'uso di energia da parte delle imprese, mediante interventi di efficienza energetica e/o sistemi di autoproduzione FER, nonché spese volte a favorire la nascita di nuove comunità energetiche rinnovabili:
 - a. audit energetici, finalizzati a valutare la situazione iniziale “*as is*” dell'impresa, per individuare e quantificare gli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio e definire un piano di miglioramento energetico;
 - b. analisi delle forniture di energia, attraverso l'analisi dei documenti contrattuali e contabili delle utenze, finalizzata alla definizione di un programma di ottimizzazione dei parametri contrattuali alla luce delle caratteristiche produttive dell'impresa;
 - c. piano di miglioramento energetico con individuazione e quantificazione degli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio dell'impresa;
 - d. implementazione di Sistemi di gestione dell'energia in conformità alle norme ISO 50001, ISO 50005, ISO 50009;
 - e. studi di fattibilità per progetti di riqualificazione energetica;
 - f. spese necessarie alla costituzione delle comunità energetiche rinnovabili, così come definite all'art. 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le spese sostenute per la predisposizione di studi di fattibilità e quelle necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti;
2. Spese di consulenza finalizzate all'introduzione di software per l'implementazione di sistemi, strumenti o applicativi per la raccolta, l'analisi, il controllo e la condivisione dei dati relativi ai consumi energetici:

³ Per “assetto proprietario sostanzialmente coincidente” si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

- a. implementazione di sistemi di raccolta e di monitoraggio dei dati energetici di base (bollette, contatori, ecc.) e della produzione (consumi, rendimenti, ecc.), anche attraverso l'utilizzo di automazioni con tecnologie 4.0;
 - b. implementazione di applicativi e piattaforme (anche in-cloud) finalizzate ad elaborare i dati di consumo energetico al fine di supportare le azioni di ottimizzazione dei consumi;
 - c. implementazione di tecnologie digitali e 4.0 (cloud, Intelligenza artificiale, ecc.) per favorire la transizione energetica ("doppia transizione");
3. Spese per attività di formazione, di durata non inferiore a 40 ore totali, finalizzata al conseguimento della qualifica di Energy manager per risorse umane impiegate stabilmente all'interno dell'impresa.
4. **Il totale delle spese per servizi di consulenza e/o di formazione di cui ai commi 1, 2 e 3 deve rappresentare almeno il 50% dei costi ammissibili.**
5. Spese relative ad acquisto di beni e attrezzature strettamente funzionali all'efficientamento energetico **nel limite massimo del 50% dei costi ammissibili**, quali:
- a. acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico;
 - b. acquisto di beni e sistemi IoT funzionali all'utilizzo di software (anche con servizio in cloud As a Service) solo se strumentali a quanto previsto al comma 1 e/o comma 2, inclusi i relativi canoni (per la durata del progetto).
6. Ai fini del presente Bando, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente per i servizi di consulenza e formazione di uno o più fornitori tra i seguenti:
- a. EGE – Esperti in Gestione dell'Energia –certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati;
 - b. Energy manager;
 - c. Altri esperti che abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza/formazione alle imprese, nell'ambito dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.
7. Relativamente ai soli servizi di formazione, l'impresa potrà avvalersi di enti di formazione (es. agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università, Scuola di Alta formazione, Istituti tecnici superiori) o altri soggetti qualificati certificati ISO 9001:2015 per il settore EA37 per assicurare l'erogazione di percorsi formativi e professionalizzanti di qualità, con specifico riferimento al settore energetico, con una durata non inferiore alle 40 ore totali.
8. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
- a. trasporto, vitto e alloggio;
 - b. servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;

- c. servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - d. servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
9. Tutte le spese possono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda, **purché le relative fatture riportino il CUP**, ed entro 90 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione. Tale termine deve intendersi come termine ultimo di chiusura del progetto.
10. Tutte le spese si intendono **al netto dell'IVA**, il cui computo non rientra nelle spese ammesse.

ARTICOLO 8 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime de minimis ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 del 13.12.2023. Allo scadere dei predetti Regolamenti trovano applicazione i successivi Regolamenti analoghi, emanati nelle medesime materie.
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti in regime *de minimis* accordati ad un'impresa "unica"⁴ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 9 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.

ARTICOLO 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. **A pena di esclusione**, le richieste di voucher devono essere trasmesse **esclusivamente con firma digitale**, attraverso la posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC registro.imprese@ao.legalmail.camcom.it, **dalle ore 9:00 del 23 settembre 2024 alle ore 15:00 del 30 settembre 2024**. **Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.**
2. L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegata la seguente documentazione:

⁴ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
- Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

- a) modulo di procura per l'invio telematico (scaricabile dalla sezione del sito camerale: <https://www.ao.camcom.it/pid-punto-impresa-digitale/voucher-punto-impresa-digitale>) **sottoscritto digitalmente** sia dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente sia dall'intermediario;
3. **A pena di esclusione**, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- a) MODULO DOMANDA debitamente compilato e **sottoscritto digitalmente** dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, disponibile sul sito della Chambre, alla sezione: <https://www.ao.camcom.it/pid-punto-impresa-digitale/voucher-punto-impresa-digitale>;
 - b) MODULO PROGETTO debitamente compilato e **sottoscritto digitalmente** dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, disponibile sul sito della Chambre, alla sezione: <https://www.ao.camcom.it/pid-punto-impresa-digitale/voucher-punto-impresa-digitale>;
4. Oltre ai moduli sopra elencati, la domanda deve contenere i seguenti allegati:
- a) PREVENTIVI DI SPESA dei fornitori indicati nel Modulo Progetto. I preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi);
 - b) REPORT SELF4.0 di self-assessment della maturità digitale dell'impresa, reperibile sul sito della Chambre: <https://www.ao.camcom.it/it/pid-punto-impresa-digitale/selfi-40>;
 - c) REPORT SUSTAINability di self-assessment rispetto al livello tecnologico e di innovazione nei confronti della sostenibilità da parte dell'impresa, reperibile sul sito: <https://esg.dintec.it>;
 - d) AUTOCERTIFICAZIONE ULTERIORI FORNITORI **firmato digitalmente dal fornitore**, qualora l'impresa intendesse avvalersi di un fornitore di cui all'art. 7, comma 6, punto c) del presente bando;
5. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC indicato nell'eventuale modulo di procura deve coincidere con quello indicato nel modulo di domanda.
6. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. E' prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) **secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda**. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Chambre relativa all'attinenza della domanda con le tecnologie di cui all'art. 7, comma 1, 2, 3, 5 del presente bando e dei fornitori dei servizi di cui all'art. 7, comma 6 e 7 del presente bando. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata.
2. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di **15 giorni** di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.
3. L'ufficio competente si riserva la facoltà di non procedere all'istruttoria di tutte le domande pervenute qualora l'ammontare dei contributi richiesti ecceda le risorse disponibili; in tal caso si procederà all'istruttoria di un numero di domande utile allo scorrimento della graduatoria qualora si verificasse la disponibilità di ulteriori risorse.

4. Successivamente alla formazione delle graduatorie, il Responsabile del Procedimento approva con propria Determinazione dirigenziale i seguenti elenchi:
 - l'elenco delle domande ammesse e finanziabili;
 - l'elenco delle domande ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse a disposizione;
 - l'elenco delle domande non istruite, in quanto non finanziabili per esaurimento risorse disponibili;
 - l'elenco delle domande non ammesse per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica.
5. L'esito dell'istruttoria verrà pubblicato sul sito camerale nella sezione Amministrazione Trasparente. L'ufficio competente effettuerà le comunicazioni di ammissione al beneficio o di esclusione, con il motivo del rigetto, solamente alle imprese la cui domanda è stata istruita.
6. Le domande "ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili" possono essere successivamente finanziate, fatte salve le possibilità di cui all'art. 3, comma 7 del presente bando, nel caso in cui scaduti i 120 giorni per la rendicontazione da parte delle imprese ammesse, si liberino risorse in seguito a minori liquidazioni, rinunce, revoche o decadenza del contributo concesso. In tal caso, entro 30 giorni dal termine di cui sopra, con provvedimento del Responsabile del Procedimento è approvato lo scorrimento della graduatoria.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore all'importo di euro 2.000,00, previsto dal comma 5 dell'articolo 3 del presente bando;
 - d) a conservare per un periodo di almeno 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
2. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo PEC registro.imprese@ao.legalmail.camcom.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Chambre. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Chambre successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione.
3. Le eventuali variazioni non potranno in alcun modo apportare modificazioni al progetto presentato all'interno del Modulo Progetto, di cui all'art. 10, comma 3 del presente Bando.

ARTICOLO 13 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 12 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria tramite PEC al seguente indirizzo: registro.imprese@ao.legalmail.camcom.it. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) MODULO LIQUIDAZIONE, di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.ao.camcom.it, alla sezione <https://www.ao.camcom.it/pidpunto-impresa-digitale/voucher-punto-impresadigitale>), **firmato digitalmente** dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti

- alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
- b) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), contenenti l'**indicazione del CUP** assegnato;
 - c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.);
 - d) nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;
 - f) MODULO RELAZIONE FINALE (disponibile sul sito internet www.ao.camcom.it, alla sezione <https://www.ao.camcom.it/pid-punto-impresa-digitale/voucher-punto-impresadigitale>), **firmato digitalmente** dal titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher;
 - g) il Report SUSTAINability di *self-assessment* di quanto l'impresa è tecnologica/innovativa nei confronti della sostenibilità, reperibile sul sito <https://esg.dintec.it>, **da effettuare dopo l'intervento** al fine di valutare l'impatto del voucher rispetto alla condizione iniziale.
2. Tale documentazione dovrà essere inviata via PEC **entro 30 giorni dalla data di chiusura del progetto, ovvero entro 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione (vedi art. 11, comma 4), pena la decadenza del voucher**. Sarà facoltà della Chambre richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di **15 giorni** dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 15 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
- a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - b) sopravvenuto accertamento o verificarsi del venir meno dei requisiti di cui alle lettere b), c), e), f) e g) dell'art. 4, comma 1;
 - c) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 13;
 - d) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - e) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
 - f) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Chambre dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 16– RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la Dirigente dell'Area Anagrafica, Studi, Ambiente e Risorse Umane.

ARTICOLO 17 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Chambre intende informareLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:
 - g. le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
 - h. l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Chambre, anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Chambre di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. **Diritti degli interessati:** ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
 - a. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
 - b. esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta segreteria@ao.camcom.it con idonea comunicazione;

c. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.

7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la Camera valdostana delle imprese e delle professioni, con sede legale in regione Borgnalle, 12, P.I. 01079470074 e C.F. 91046340070, tel. 0165573018, email segreteria@ao.camcom.it pec cciaa.aosta@ao.legalmail.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd1@pie.camcom.it